



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Circolare n. 28/2025
All. 2

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA NELLE PROVINCE
DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

LORO SEDI

OGGETTO: Elezioni amministrative nei comuni delle regioni a statuto ordinario di domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.
Adempimenti preparatori del procedimento elettorale.
Disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni.

Ai fini dello svolgimento delle consultazioni elettorali amministrative indette nei comuni delle regioni a statuto ordinario per domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, si richiamano vari adempimenti preparatori del procedimento elettorale, di prevalente competenza delle amministrazioni comunali.

* * *

A) ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Al fine di garantire l'immediato rilascio, entro 24 ore dalla richiesta, dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali nonché per gli altri adempimenti connessi alla presentazione delle liste e candidature per le elezioni amministrative, gli uffici dei comuni interessati alle relative consultazioni dovranno rimanere aperti ininterrottamente **venerdì 25 e sabato 26 aprile 2025**, negli orari previsti per la presentazione stessa (e quindi dalle ore 8 alle ore 20 di venerdì 25 e dalle ore 8 alle ore 12 di sabato 26 aprile), nonché nei giorni immediatamente precedenti, ovvero **martedì 22, mercoledì 23 e giovedì 24 aprile**, in orari da pubblicizzare adeguatamente.

B) AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DI LISTE E CANDIDATI

Nel fare richiamo alle precedenti circolari in merito ai soggetti legittimati ad autenticare le firme dei sottoscrittori delle liste di candidati, si rammenta che, come già anticipato con circolare n. 17/2025, con riferimento a tutte le tipologie di consultazioni elettorali l'art. 4 del decreto-legge



liste con le modalità di cui all'art. 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) per gli **elettori che si trovino nella certificata impossibilità di apporre la firma autografa** a causa di un grave impedimento fisico ex art. 55, secondo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o altro impedimento di analogo gravità). La medesima possibilità è estesa agli elettori che si trovino nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006, n. 22 (elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di trasporto organizzati dai comuni ex art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché elettori affetti da gravi infermità e in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano).

Non è necessaria l'autenticazione della firma digitale poiché la stessa certifica già la provenienza certa da quel sottoscrittore, a norma dell'art. 65, comma 2, del CAD.

Il documento informatico generato con le modalità sopra indicate dovrà essere consegnato su supporto digitale agli uffici preposti alla ricezione delle candidature, corredato della certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla pubblicazione recante "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature per le elezioni comunali", in corso di spedizione e, comunque, consultabile anche sul sito internet di questo Ministero.

C) INAPPLICABILITÀ IN MATERIA ELETTORALE DEI PRINCIPI DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA NEI CASI NON PREVISTI DALLA LEGGE

Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature per le consultazioni amministrative, si ribadisce che, salvo quanto diversamente e specificamente previsto dalla legge, non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In tal senso, si richiama l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sezione prima, parere n. 1232 del 13 dicembre 2000 e Sezione quinta, sentenza n. 2178 del 16 aprile 2012.

Si ricordano, peraltro, le disposizioni di cui all'art. 38-*bis* della legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernenti, tra l'altro, la possibilità di depositare a mano il contrassegno di lista su supporto digitale nonché la possibilità per i soggetti titolari di partiti o movimenti politici o liste di candidati di richiedere e di acquisire in formato digitale e tramite posta elettronica certificata – o servizio elettronico di recapito certificato qualificato – i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di utilizzare le copie analogiche dei certificati stessi, attestandone la conformità all'originale con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

Al fine di consentire alle forze politiche di far pervenire le richieste di acquisizione in formato digitale dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, i Sindaci e i segretari comunali degli enti interessati alle consultazioni vorranno pubblicizzare adeguatamente – sulla *home page* del sito istituzionale del comune – l'indirizzo/gli indirizzi di posta elettronica certificata cui far pervenire le anzidette richieste digitali e vorranno adottare tutte le misure organizzative idonee a monitorare attentamente tali indirizzi di P.E.C., al fine di adempiere puntualmente e con tempestività ai conseguenti adempimenti di legge.



D) PRESENTAZIONE DI LISTE E CANDIDATI PER LE ELEZIONI COMUNALI DA PARTE DI PARTITI O GRUPPI POLITICI PRESENTI AL SENATO, ALLA CAMERA O AL PARLAMENTO EUROPEO

Ai fini degli adempimenti concernenti la possibilità di presentazione di liste e candidati in nome e per conto e con la denominazione e il simbolo di partiti o gruppi politici ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132 (*Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81*), si trascrivono di seguito i partiti e gruppi politici che hanno avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o che sono costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, come da rispettive comunicazioni, in data, rispettivamente, 27 e 28 marzo scorso, del Consigliere Capo del Servizio Prerogative e Immunità della Camera e del Segretario generale del Senato, o che hanno avuto eletto un proprio rappresentante nel Parlamento europeo.

Al riguardo, si rammenta che, ai sensi del citato art. 2, «*le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali ... a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura, o della lista sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso*».

SENATO DELLA REPUBBLICA

A) hanno ottenuto seggi le seguenti coalizioni di liste e singole liste:

coalizione composta da:

- LEGA PER SALVINI PREMIER
- FORZA ITALIA
- NOI MODERATI/NOI CON L'ITALIA MAURIZIO LUPI-ITALIA AL CENTRO CON TOTI-CORAGGIO ITALIA BRUGNARO-UDC
- FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI

coalizione composta da:

- IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO
- PARTITO DEMOCRATICO-ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
- ALLEANZA VERDI E SINISTRA
- +EUROPA

liste:

- FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
- LEGA PER SALVINI PREMIER
- FORZA ITALIA
- PARTITO DEMOCRATICO-ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
- ALLEANZA VERDI E SINISTRA
- MOVIMENTO 5 STELLE
- AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDIA
- MOVIMENTO ASSOCIATIVO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO – MAIE
- SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) – PATT
- ALLEANZA DEMOCRATICA PER L'AUTONOMIA



- DEMOCRAZIA AMBIENTE FUTURO
- SUD CHIAMA NORD

B) gruppi parlamentari costituiti al Senato:

- FRATELLI D'ITALIA
- PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
- LEGA SALVINI PREMIER – PARTITO SARDO D'AZIONE
- MOVIMENTO 5 STELLE
- FORZA ITALIA – BERLUSCONI PRESIDENTE – PPE
- ITALIA VIVA – IL CENTRO – RENEW EUROPE
- PER LE AUTONOMIE (SVP-PATT, CAMPOBASE)
- CIVICI D'ITALIA – UDC – NOI MODERATI (NOI CON L'ITALIA, CORAGGIO ITALIA, ITALIA AL CENTRO) – MAIE – CENTRO POPOLARE
- MISTO, cui appartengono le seguenti componenti:
 - ALLEANZA VERDI E SINISTRA
 - AZIONE-RENEW EUROPE

CAMERA DEI DEPUTATI

A) hanno ottenuto seggi le seguenti coalizioni di liste e singole liste:

Nelle circoscrizioni nazionali (collegi plurinominali) le seguenti liste:

- AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDIA
- FORZA ITALIA
- FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
- LEGA PER SALVINI PREMIER
- MOVIMENTO 5 STELLE
- PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
- SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) – PATT

Nelle circoscrizioni nazionali (collegi uninominali) le seguenti coalizioni di liste e liste singole:

- FORZA ITALIA
- FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
- LEGA PER SALVINI PREMIER
- NOI MODERATI/LUPI-TOTI-BRUGNARO-UDC
- ALLEANZA VERDI E SINISTRA
- IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO
- PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
- + EUROPA
- MOVIMENTO 5 STELLE
- SUD CHIAMA NORD
- VALLÉE D'AOSTE – AUTONOMIE PROGRÈS FÉDÉRALISME
- SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) – PATT

Nella circoscrizione Estero le seguenti liste:

- LEGA PER SALVINI PREMIER – FORZA ITALIA – FRATELLI D'ITALIA
- MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO (MAIE)
- MOVIMENTO 5 STELLE
- PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

B) gruppi parlamentari costituiti alla Camera:

- ALLEANZA VERDI E SINISTRA



- AZIONE – POPOLARI EUROPEISTI RIFORMATORI – RENEW EUROPE
- FORZA ITALIA – BERLUSCONI PRESIDENTE – PPE
- FRATELLI D'ITALIA
- ITALIA VIVA – IL CENTRO – RENEW EUROPE
- LEGA – SALVINI PREMIER
- MOVIMENTO 5 STELLE
- NOI MODERATI (NOI CON L'ITALIA, CORAGGIO ITALIA, UDC E ITALIA AL CENTRO)-MAIE-CENTRO POPOLARE
- PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
- MISTO, cui appartengono le seguenti componenti:
 - MINORANZE LINGUISTICHE
 - +EUROPA

PARLAMENTO EUROPEO

Come da verbale di proclamazione dell'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte Suprema di Cassazione in data 3 luglio 2024, a seguito dell'elezione dell'8 e 9 giugno 2024, si trascrivono i partiti o gruppi politici che hanno avuto eletto un proprio rappresentante quale membro del Parlamento europeo spettante all'Italia:

- FRATELLI D'ITALIA
- PARTITO DEMOCRATICO
- FORZA ITALIA – NOI MODERATI – PPE
- FORZA ITALIA – NOI MODERATI – PPE e SVP
- MOVIMENTO 5 STELLE
- LEGA SALVINI PREMIER
- ALLEANZA VERDI E SINISTRA

Si vorrà dare notizia dell'elenco dei partiti o gruppi politici presenti alla Camera o al Senato o al Parlamento europeo ai presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, ai Sindaci dei comuni e ai segretari comunali.

E) COMUNICAZIONI DI EVENTUALI RICORSI INERENTI AI PROCEDIMENTI ELETTORALI PER LE ELEZIONI COMUNALI

Per quanto riguarda le elezioni comunali, i Prefetti vorranno fornire tempestive notizie su eventuali ricorsi presentati dinanzi ai competenti Tribunali amministrativi regionali avverso i provvedimenti di esclusione di liste o candidati adottati dagli organi preposti, nonché sulle conseguenti decisioni adottate, in sede cautelare o di merito, anche in grado di appello.

F) NOMINA DEGLI SCRUTATORI E RELATIVO MANIFESTO

Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e quindi **tra mercoledì 30 aprile e lunedì 5 maggio 2025**, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto a firma del Sindaco da pubblicare nell'albo pretorio *online* e da affiggere in altri luoghi pubblici, procederà:

- 1) alla nomina di un numero di nominativi, compresi nell'albo degli scrutatori, pari a quattro per ogni sezione elettorale del Comune;
- 2) alla formazione di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo di scrutatori chiamati a sostituire, in caso di rinuncia o impedimento, quelli nominati di cui al n. 1);



3) alla nomina di ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune, qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente alle esigenze di funzionamento dei seggi da costituire.

Ai fini della pubblicazione *online*, si allegano alla presente nota e si trasmettono anche in file formato *word* i modelli di manifesto di convocazione della commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori, rispettivamente, per le sole elezioni comunali o per le stesse elezioni comunali ed eventualmente circoscrizionali.

Il Sindaco notificherà agli scrutatori l'avvenuta nomina nel più breve tempo, e comunque **non oltre il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione**, cioè **non oltre sabato 10 maggio 2025**.

L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico di scrutatore dovrà essere comunicato dalle persone designate, entro 48 ore dalla notifica, al Sindaco, il quale provvederà alle sostituzioni secondo l'ordine della graduatoria di cui al n. 2). La comunicazione della nomina in sostituzione dovrà essere notificata agli interessati **non oltre il terzo giorno antecedente quello della votazione**, e quindi **non oltre giovedì 22 maggio 2025**.

Il Sindaco, nel notificare l'avvenuta nomina, dovrà richiamare l'attenzione degli scrutatori sulla necessità di attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge e alle istruzioni ministeriali e di collaborare attivamente con il presidente di seggio, curando con precisione e speditezza ogni adempimento a essi demandato. Dovranno essere altresì richiamate le responsabilità di natura penale cui gli scrutatori possono andare incontro, ai sensi degli artt. 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96 e 98 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Com'è noto, la nomina dei componenti di seggio in occasione delle elezioni amministrative, di norma, vale anche per l'eventuale turno di ballottaggio da tenersi, nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno, contemporaneamente ai referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione indetti con DD.P.R. del 31 marzo 2025. Al riguardo, si rammenta che nella ipotesi in cui il turno di ballottaggio non si debba svolgere, per i soli referendum il numero degli scrutatori per ogni sezione elettorale è pari a tre, mentre è aumentato a quattro nei seggi nella cui circoscrizione si deve raccogliere il voto degli elettori ricoverati in ospedali, istituti o luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto o di elettori ammessi al voto domiciliare (art. 19, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 e art. 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199).

Si richiamano infine le indicazioni fornite con circolare n. 25/2025 in merito alla necessità di sensibilizzare i Sindaci a raccogliere la preventiva disponibilità dei propri elettori, sebbene non iscritti nell'Albo degli scrutatori, a essere inseriti in un **apposito elenco aggiuntivo** e a subentrare nelle funzioni di componente di seggio, comprese quelle di presidente, in tutti i casi di improvvisa vacanza di quelli originariamente nominati presso gli uffici sezionali.

G) NOMINA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO

Ai sensi dell'art. 20, secondo comma, del D.P.R. n. 570/1960, il Presidente della Corte d'appello competente per territorio provvede alla nomina dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, avendo cura di scegliere tra gli iscritti all'apposito albo di cui all'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, le persone che garantiscano la massima professionalità ed efficienza. La nomina sarà effettuata, ove possibile, fra i residenti del Comune in cui è ubicato il relativo ufficio di sezione (art. 1, comma 400, lettera i, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Legge di stabilità 2014).



Il medesimo Presidente, **entro il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi entro il 5 maggio 2025**, deve trasmettere a ogni Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, dando tempestiva notizia delle eventuali, successive variazioni.

H) CONSEGNA, AGGIORNAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA TESSERA ELETTORALE E ATTESTATO SOSTITUTIVO

In vista dello svolgimento delle consultazioni elettorali in oggetto, ogni Comune dovrà provvedere agli adempimenti prescritti dal D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

In particolare, dovrà provvedere tempestivamente alla consegna a domicilio della tessera elettorale a tutti gli elettori che ne risultassero sprovvisti e in particolare a coloro che alla data del giorno **25 maggio 2025** (primo giorno di votazione) avranno compiuto i 18 anni di età.

Si dovrà procedere inoltre all'invio per posta degli appositi tagliandi di convalida adesivi in tutti i casi di cambiamento del numero o dell'indirizzo della sezione elettorale, salvo che il Comune non ritenga preferibile provvedere alla consegna di una nuova tessera, previo ritiro di quella precedentemente rilasciata.

Se la tessera elettorale non è più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto, si deve procedere, su domanda dell'elettore interessato, al rinnovo della stessa (art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 299/2000).

Nel caso di sostituzione o rinnovo della tessera elettorale, i comuni potranno altresì provvedere a integrare le indicazioni contenute nella stessa.

In caso di smarrimento o furto della tessera, il Comune potrà rilasciare al titolare, su sua domanda, un duplicato di essa, previa presentazione della denuncia ai competenti uffici di pubblica sicurezza o anche solo di una dichiarazione sostitutiva comprovante lo smarrimento.

Si vorrà inoltre verificare la disponibilità presso ogni Comune di un congruo numero di tessere, sufficiente a fronteggiare la prevedibile concentrazione di un elevato numero di richieste nei giorni della votazione e in quelli immediatamente antecedenti.

Eventuali richieste integrative di tessere elettorali potranno essere inoltrate da codeste Prefetture a questa Direzione Centrale, al seguente indirizzo: materiale.elettorale@interno.it.

Solo laddove non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera né il suo duplicato, l'ammissione al voto del medesimo, in via eccezionale, potrà avvenire, previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali, a mezzo di attestato sostitutivo rilasciatogli dal Sindaco ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.

I) APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE TESSERE ELETTORALI

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici elettorali comunali, ai sensi dell'art. 1, comma 400, lettera g, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), dovranno rimanere aperti:

- nei due giorni antecedenti la data della votazione (**da venerdì 23 a sabato 24 maggio 2025**), dalle ore 9 alle ore 18;
- nei giorni della votazione (**domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025**) per tutta la durata delle operazioni di votazione, cioè dalle ore 7 alle ore 23 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì.

Si vorranno sensibilizzare i Comuni affinché, nei periodi indicati, adottino opportune misure organizzative volte a potenziare e a ottimizzare il servizio di rilascio del documento in parola (o del duplicato).

Gli stessi Comuni vorranno adoperarsi affinché, attraverso i locali organi di stampa e radiotelevisivi, siano diramati ripetuti messaggi, sia per informare gli elettori circa i giorni e gli orari di votazione e gli orari di apertura degli uffici comunali, sia per invitare i medesimi elettori a verificare per tempo il possesso della tessera elettorale, al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato di una nuova tessera al più presto, evitando di concentrare tali richieste nei giorni della votazione.

J) SERVIZI DI TRASPORTO E ALTRE AGEVOLAZIONI IN FAVORE DEGLI ELETTORI DIVERSAMENTE ABILI

A tutela degli elettori diversamente abili, l'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 dispone che, in occasione di consultazioni elettorali, i comuni debbano organizzare servizi di trasporto pubblico al fine di favorire il raggiungimento dei seggi da parte dei predetti elettori.

Inoltre, ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti, allorché la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un'altra sezione del proprio Comune allocata in una sede esente da barriere architettoniche. Le sedi e sezioni elettorali esenti da tali barriere dovranno essere appositamente contrassegnate e arredate secondo le prescrizioni di cui all'art. 2 della legge n. 15/1991 citata.

Ogni Comune avrà cura di pubblicizzare adeguatamente, con il mezzo ritenuto idoneo, sia l'elenco delle sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche sia i servizi di trasporto predisposti per favorire la partecipazione al voto degli elettori diversamente abili.

Per accedere nel proprio comune a una sezione elettorale qualunque (diversa da quella di iscrizione) esente da barriere architettoniche, l'elettore non deambulante, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 15/1991, dovrà esibire - oltre alla tessera elettorale - una attestazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi oppure una copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Ai sensi, poi, dell'art. 41 del D.P.R. n. 570/1960, come modificato dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17, e dell'art. 29, comma 3, della legge n. 104/1992, gli elettori impossibilitati a esercitare autonomamente il diritto di voto (non vedenti, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore diversamente abile.

Al fine di consentire l'immediato rilascio, a titolo gratuito, delle attestazioni mediche per votare in altra sezione del comune esente da barriere architettoniche o dei certificati medici per



votare con l'assistenza di un accompagnatore, **nei tre giorni precedenti le consultazioni**, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge n. 104/1992, e quindi **da giovedì 22 a sabato 24 maggio 2025**, le aziende sanitarie locali dovranno garantire la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati a tale rilascio.

Inoltre, una delle cabine da allestire presso ogni seggio, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, del D.P.R. n. 570/1960, dovrà essere destinata agli elettori diversamente abili.

K) PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI E DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

In materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione, si segnala che sia la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sia l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, interpellate per le vie brevi da questa Direzione Centrale, hanno precisato che non adotteranno specifici provvedimenti per le consultazioni amministrative in oggetto e che, al riguardo, dovranno ritenersi applicabili le disposizioni diramate con riferimento alle campagne per il turno ordinario di elezioni comunali del 2024.

* * *

Le SS.LL. vorranno richiamare l'attenzione dei Sindaci, dei segretari e dei responsabili degli uffici elettorali comunali, dei presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e degli altri soggetti coinvolti sui contenuti e gli adempimenti di cui alla presente nota, assicurando ogni utile collaborazione alle Corti d'appello ai fini delle nomine dei presidenti degli uffici di sezione di cui alla lettera G) e sensibilizzando opportunamente le aziende sanitarie locali ai fini degli adempimenti di cui alla lettera J) concernenti il rilascio delle relative certificazioni o attestazioni mediche.

Le SS.LL. vorranno infine dare notizia ai rappresentanti delle forze politiche e agli organi di stampa ed emittenti radiotelevisive locali di quanto indicato alla lettera K).

II VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CENTRALE
Angelo de Prisco